



## **Ordinanza sul controllo dei composti chimici utilizzabili a scopi civili e militari (Ordinanza sul controllo dei composti chimici, OCCC)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero ordina:*

I

L'ordinanza del 21 agosto 2013<sup>1</sup> sul controllo dei composti chimici è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visti gli articoli 4, 11 e 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 1996<sup>2</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI),

#### *Art. 2 lett. a, c, g, i, k, l, m*

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *produzione*: formazione di un composto chimico mediante una reazione chimica oppure un processo biochimico o biologico;
- c. *consumo*: trasformazione di un composto chimico in un altro composto chimico mediante una reazione chimica oppure un processo biochimico o biologico;
- g. *composti DOC*: tutti i composti chimici organici secondo la definizione conforme allo stato delle conoscenze scientifiche, eccettuati:
  1. i composti chimici compresi nelle tabelle di composti chimici dell'allegato,
  2. i composti chimici formati unicamente da idrocarburi o da carbonio e metalli,

<sup>1</sup> RS 946.202.21

<sup>2</sup> RS 946.202

3. le molecole formate da tre o più unità ripetitive, come gli oligomeri o i polimeri;
- i. *sottoprodotto inevitabile*: composto chimico che si è formato per effetto di una reazione chimica oppure di un processo biochimico o biologico, in mancanza di un adeguato procedimento alternativo;
- k. *Paese di origine*: Paese in cui un composto chimico è stato interamente ottenuto o prodotto oppure ha subito l'ultima lavorazione o trasformazione sufficiente;
- l. *Paese di provenienza*: Paese in cui un composto chimico è stato sdoganato l'ultima volta prima di essere inviato nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera;
- m. *Paese di destinazione*: Paese in cui è previsto che un composto chimico venga impiegato secondo la sua finalità d'uso, lavorato, perfezionato o trasformato in altro modo.

#### *Art. 4* Autorità preposta all'autorizzazione

<sup>1</sup> La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) rilascia le autorizzazioni. Rimane salvo l'articolo 4b.

<sup>2</sup> A fini di consulenza tecnica, la SECO può consultare altre unità della Confederazione, segnatamente il Laboratorio Spiez, nonché associazioni di settore, organizzazioni specializzate e periti. Il personale delle associazioni di settore e delle organizzazioni specializzate nonché i periti sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale<sup>3</sup>.

#### *Art. 4a* Decisione sull'autorizzazione

<sup>1</sup> La SECO rilascia un'autorizzazione in assenza di indizi di uno dei motivi di rifiuto secondo l'articolo 20.

<sup>2</sup> La SECO respinge un'autorizzazione in presenza di un motivo di rifiuto secondo l'articolo 20.

<sup>3</sup> In presenza di un indizio di motivo di rifiuto, la SECO decide sul rilascio di un'autorizzazione d'intesa con le unità competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dopo aver sentito il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC). In mancanza di accordo, decide il Consiglio federale su proposta del DEFR.

*Art. 4b* Autorizzazione per la produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1

<sup>1</sup> Le autorizzazioni per la produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici secondo l'articolo 11 capoverso 2 vengono rilasciate dal Consiglio federale.

<sup>2</sup> Le autorizzazioni secondo l'articolo 11 capoverso 2 lettera b vengono rilasciate dalla SECO d'intesa con il Laboratorio Spiez, se il quantitativo totale annuo di composto chimico per impianto è inferiore a 100 g.

<sup>3</sup> La SECO informa il SIC sulle autorizzazioni rilasciate.

*Art. 5 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il Laboratorio Spiez fornisce i moduli necessari.

*Art. 11 cpv. 1, 3 frase introduttiva, 3<sup>bis</sup>, 3<sup>ter</sup> e 4*

<sup>1</sup> La produzione, la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 sono soggetti ad autorizzazione. Sono esenti da autorizzazione la lavorazione e il consumo di composti chimici della tabella 1 se il quantitativo totale annuo per impianto è di 100 g al massimo.

<sup>3</sup> La domanda deve contenere le indicazioni seguenti:

<sup>3bis</sup> La domanda per un'attività di cui all'articolo 4b capoverso 1 deve essere inoltrata alla SECO almeno 200 giorni prima che l'attività soggetta ad autorizzazione sia avviata per la prima volta. Il Consiglio federale stabilisce la durata di validità dell'autorizzazione.

<sup>3ter</sup> La domanda per un'attività di cui all'articolo 4b capoverso 2 deve essere inoltrata alla SECO almeno 40 giorni prima che l'attività soggetta ad autorizzazione sia avviata per la prima volta. L'autorizzazione è valida cinque anni.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 13 cpv. 3 lett. b*

<sup>3</sup> La domanda ai sensi del capoverso 1 va inoltrata alla SECO almeno 40 giorni prima dell'importazione o dell'esportazione e deve contenere le informazioni seguenti:

- b. nome e indirizzo del destinatario finale;

*Art. 15 cpv. 2 lett. b*

<sup>2</sup> Se l'esportazione è destinata a uno Stato non contraente, la domanda va inoltrata alla SECO unitamente a un certificato del Paese di destinazione che contenga le indicazioni seguenti:

- b. nome e indirizzo del destinatario finale;

*Art. 17, rubrica e cpv. 3*

Obblighi concernenti l'importazione e l'esportazione

<sup>3</sup> Chiunque importa o esporta merci con un'autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l'autorità preposta all'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.

*Art. 18 cpv. 2 e 4*

<sup>2</sup> La SECO rifiuta il transito se l'esportazione viola le prescrizioni del Paese di origine o del Paese di provenienza o se vi è motivo di credere che l'esportazione sia contraria alla CAC<sup>4</sup>.

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Art. 19, rubrica e cpv. 1*

Certificati del Paese di destinazione

<sup>1</sup> *Abrogato*

*Art. 19a* Presupposti per il rilascio di un'autorizzazione

<sup>1</sup> Le autorizzazioni sono rilasciate unicamente a persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio oppure la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero oppure in una enclave doganale svizzera.

<sup>2</sup> Per il rilascio di un'autorizzazione, una persona giuridica deve presentare la prova di controlli affidabili in seno all'azienda inerenti al rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di controllo dei beni a duplice impiego.

<sup>3</sup> I permessi generali d'esportazione (PG) sono rilasciati soltanto a persone giuridiche iscritte al registro di commercio in Svizzera o nel Liechtenstein. Questa condizione non si applica alle scuole universitarie e alle istituzioni pubbliche.

*Art. 20* Rifiuto di autorizzazioni

<sup>1</sup> Il rifiuto di autorizzazioni è disciplinato dall'articolo 6 LBDI.

<sup>2</sup> Un PG non viene rilasciato se la persona giuridica richiedente o i membri degli organi della persona giuridica richiedente nei due anni che precedono l'inoltro della domanda sono stati oggetto di una condanna passata in giudicato per infrazioni:

- a. alla LBDI;

<sup>4</sup> RS 0.515.08

- b. alla legge federale del 13 dicembre 1996<sup>5</sup> sul materiale bellico;
- c. alla legge del 20 giugno 1997<sup>6</sup> sulle armi;
- d. alla legge federale del 25 marzo 1977<sup>7</sup> sugli esplosivi;
- e. alla legge federale del 21 marzo 2003<sup>8</sup> sull'energia nucleare;
- f. alla legge federale del 25 giugno 1982<sup>9</sup> sulle misure economiche esterne.

*Art. 21 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le autorizzazioni singole vengono rilasciate per l'importazione di composti chimici della tabella 1 e per l'esportazione di composti chimici delle tabelle 1, 2 e 3.

*Art. 22 cpv. 1*

<sup>1</sup> I PG vengono rilasciati per l'esportazione di composti chimici delle tabelle 2B e 3.

*Art. 23 Prove per il rilascio di un PG*

Un PG può essere rilasciato se i composti chimici sono destinati a un destinatario finale con sede o domicilio in uno Stato contraente della CAC<sup>10</sup> e il richiedente può dimostrare che:

- a. l'attività del destinatario finale è compatibile con la CAC, e
- b. svolge in modo regolamentare le sue attività transfrontaliere.

*Art. 25 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Laboratorio Spiez e il titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 11 sono tenuti a dichiarare al Laboratorio Spiez quanto segue entro i termini sotto indicati:

- a. entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno: produzione, lavorazione e consumo di composti chimici della tabella 1 dell'anno civile precedente, indicando i quantitativi esatti, inclusi i quantitativi immagazzinati;
- b. entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno: tutte le modifiche che sono state apportate all'unità nell'anno precedente;
- c. almeno 120 giorni prima della fine dell'anno: le attività previste per l'anno civile successivo.

*Art. 26 cpv. 2*

<sup>2</sup> Entro i termini sotto indicati vanno dichiarati:

- 5 RS **514.51**
- 6 RS **514.54**
- 7 RS **941.41**
- 8 RS **732.1**
- 9 RS **946.201**
- 10 RS **0.515.8**

- a. entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno: le attività svolte nell'anno civile precedente;
- b. almeno 105 giorni prima della fine dell'anno: le attività previste per l'anno civile successivo.

*Art. 28 cpv. 2*

<sup>2</sup> Entro i termini sotto indicati vanno dichiarati:

- a. entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno: le attività svolte nell'anno civile precedente;
- b. almeno 105 giorni prima della fine dell'anno: le attività previste per l'anno civile successivo.

*Art. 30 cpv. 1 frase introduttiva e 2*

<sup>1</sup> I produttori di composti DOC sono tenuti a dichiarare al Laboratorio Spiez entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno:

<sup>2</sup> I siti d'impianti che producono esclusivamente esplosivi o idrocarburi e i siti d'impianti che producono composti DOC esclusivamente mediante processi biochimici o biologici non devono essere dichiarati.

*Art. 31 cpv. 1*

<sup>1</sup> Entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno, il titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 o 22 è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici della tabella 1 effettivamente importati ed esportati nell'anno civile precedente, indicando i Paesi di provenienza e di destinazione.

*Art. 32 cpv. 1 frase introduttiva e 3*

<sup>1</sup> Entro 45 giorni a decorrere dall'inizio dell'anno, il titolare di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 o 22 è tenuto a dichiarare al Laboratorio Spiez i quantitativi di composti chimici delle tabelle 2 e 3 effettivamente esportati nell'anno civile precedente, indicando il Paese di destinazione, se i quantitativi seguenti vengono superati:

<sup>3</sup> L'obbligo di dichiarazione delle miscele con composti chimici delle tabelle 2 e 3 vale per le soglie di concentrazione di cui all'articolo 27 o 29. Per queste miscele va indicato il peso effettivo del composto chimico soggetto ad autorizzazione.

*Art. 41 frase introduttiva*

Secondo l'articolo 15 LBDI è punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque:

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa:

*Riferimento tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato»*

(art. 1 cpv. 2 e 3, art. 2 lett. g)

*Tabella 2B n. 6:*

Tabella 2B

Precursori

N. CAS

---

6. *La modifica riguarda soltanto il testo tedesco*

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Ordinanza del 25 febbraio 1998<sup>11</sup> sul materiale bellico**

*Art. 6a cpv. 1*

<sup>1</sup> Alle persone che viaggiano in aereo, inclusi gli agenti di scorta dei trasporti aerei, e fanno scalo intermedio in Svizzera, con nei loro bagagli o in quelli spediti in precedenza o in seguito, armi da fuoco, relative parti e accessori, nonché munizioni o elementi di munizioni, non è richiesta un'autorizzazione di transito sempreché queste merci siano destinate all'uso personale e non lascino la zona di transito dell'aeroporto.

*Inserire dopo il titolo della sezione 5*

*Art. 12a* Presupposti per il rilascio di un'autorizzazione

<sup>1</sup> Le autorizzazioni vengono rilasciate soltanto a persone fisiche o giuridiche aventi domicilio oppure la sede o uno stabilimento nel territorio doganale svizzero o in una enclave doganale svizzera. In casi motivati la SECO può prevedere deroghe.

<sup>2</sup> Per il rilascio di un'autorizzazione una persona giuridica deve presentare la prova di controlli affidabili in seno all'azienda inerenti al rispetto delle prescrizioni della legislazione in materia di controllo dei beni a duplice impiego.

*Art. 16 cpv. 2*

<sup>2</sup> Chiunque importa o esporta merci con un'autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l'autorità preposta all'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.

<sup>11</sup> RS 514.511

*Allegato 1*

*KM 3 n. 1 lett. b*

**KM 3 Munizioni e loro componenti appositamente progettati destinati alle armi sottoposte ad autorizzazione secondo i punti KM 1, KM 2 o KM 12**

Note:

1. I componenti appositamente progettati comprendono:
- b. *la modifica riguarda soltanto il testo francese.*

**2. Ordinanza del 3 giugno 2016<sup>12</sup> sul controllo dei beni a duplice impiego**

*Art. 10 cpv. 2 lett. c<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> La persona fisica che presenta la domanda o i membri degli organi della persona giuridica che presenta la domanda non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, per infrazioni:

*c<sup>bis</sup>*. alla legge federale del 25 marzo 1977<sup>13</sup> sugli esplosivi;

*Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque esporta beni con un'autorizzazione deve indicare nella dichiarazione doganale il tipo di autorizzazione, l'autorità preposta all'autorizzazione e il numero dell'autorizzazione.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>12</sup> RS 946.202.1

<sup>13</sup> RS 941.41